



Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 25 agosto 2017¹ e il parere del Consiglio federale del 18 ottobre 2017²,

decreta:

I

L'ordinanza del 3 ottobre 2003³ sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 16e

Sezione 9: Sistemi d'informazione e valutazioni

Art. 16e Sistemi d'informazione

¹ I Servizi del Parlamento gestiscono sistemi d'informazione per valutare i dati relativi all'adempimento dei compiti dell'Assemblea federale, degli organi parlamentari, dei deputati e dei collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento.

² A tale scopo sono trattati e correlati in particolare i dati provenienti dai sistemi d'informazione relativi agli oggetti delle deliberazioni parlamentari, ai dibattiti nelle Camere, alle votazioni delle Camere e alle deliberazioni delle Commissioni.

³ Per favorire il seguito degli sviluppi politici possono essere inoltre stabilite correlazioni con dati provenienti da altre pubblicazioni e informazioni pubbliche di organizzazioni statali e private.

1 FF 2017 5885

2 FF 2017 5897

3 RS 171.115

⁴ Se sono trattate informazioni classificate quali verbali e altri documenti delle Commissioni, i diritti d'accesso a tali informazioni sono limitati conformemente agli articoli 6a-6b.

Art. 16f Valutazioni e comunicazione dei dati

La Conferenza di coordinamento definisce la portata e i destinatari delle valutazioni.

II

La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.